

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO MOBILIARI ALTERNATIVI ITALIANI, DI TIPO CHIUSO,
NON RISERVATI, APPARTENENTI AL SISTEMA**

“ITALIA 500”



**FONDO FEEDER ITALIA 500
FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500**

SERIE I

**ISTITUITI E GESTITI DA
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A.**



Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Istituito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. in data 4 maggio 2018 e approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 0811610/18 del 06/07/2018. Il Regolamento del Fondo è stato da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2019 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 1029140/19 del 27/08/2019.

Il presente Regolamento è valido dal 2 gennaio 2020.

INDICE

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEI FONDI

ARTICOLO 3 – DURATA

ARTICOLO 4 – SOCIETA' DI GESTIONE

ARTICOLO 5 – DEPOSITARIO

ARTICOLO 6 – CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

ARTICOLO 7 - DESTINATARI

PARTE B – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ARTICOLO 8 – SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

ARTICOLO 9 – AMMONTARE DEI FONDI

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

ARTICOLO 11 – RICHIAMO DEGLI IMPEGNI E MEZZI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 12 – INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA

ARTICOLO 13 – REGIME DELLE SPESE

ARTICOLO 14 – PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI

ARTICOLO 15 – RIMBORSI PARZIALI

ARTICOLO 16 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FONDI

PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 17 – PARTECIPAZIONE AI FONDI

ARTICOLO 18 – QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 19 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

ARTICOLO 20 – SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

ARTICOLO 21 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 22 – SOSTITUZIONE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTI DI QUOTE

ARTICOLO 25 – LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

ARTICOLO 26 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento

PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1. Oltre alle definizioni altrove specificate nel presente Regolamento di Gestione, si deve far riferimento alle definizioni di seguito indicate. Per le definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa:

“**Ammontare Complessivo Sottoscritto**”: la somma degli Ammontari Sottoscritti nel Fondo Feeder da tutti i relativi Sottoscrittori.

“**Ammontare Obiettivo**”: l'ammontare obiettivo del Fondo Feeder, pari a 30 milioni di Euro.

“**Ammontare Sottoscritto**”: indica l'importo sottoscritto da ciascun Sottoscrittore del Fondo Feeder, per cui lo stesso è impegnato al versamento ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento e l'importo sottoscritto dal Fondo Feeder nelle quote del Fondo Multicomparto per cui lo stesso è impegnato al versamento ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

“**Commissione di Gestione**”: il compenso di gestione riconosciuto alla SGR di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

“**Data di Inizio Operatività del Fondo Feeder**”: la data di inizio operatività del Fondo Feeder così come dichiarata dalla SGR sulla base dell'andamento delle sottoscrizioni, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

“**Data di Inizio Operatività del Fondo Multicomparto**”: la data di inizio operatività del Fondo Multicomparto così come dichiarata dalla SGR sulla base dell'andamento delle sottoscrizioni, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

“**Decreto**”: il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante disposizioni attuative dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) circa la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;

“**Early stage**”: indica l'apporto di capitali da parte del Fondo Multicomparto in imprese che abbiano già avviato l'attività imprenditoriale e che necessitano di fondi per ampliare la propria capacità produttiva;

“**Giorno di Valutazione**”: il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore della Quota del Fondo Feeder e dei singoli Comparti del Fondo Multicomparto.

“**Giorno Lavorativo**”: qualsiasi giorno lavorativo e di borsa nazionale aperta.

“**Late stage**”: indica l'apporto di capitali da parte del Fondo Multicomparto in imprese che siano operative da almeno 5 anni con un fatturato di circa Euro 10 (dieci) milioni di Euro.

“**Manager**” indica i soggetti, che siano amministratori o dipendenti della SGR ovvero dei soggetti delegati alla gestione, che hanno responsabilità inerenti la gestione operativa del Fondo. I *Manager* sono individuati con apposita determinazione della Società di Gestione.

“**OICR**”: ai sensi dell'art. 1, lett. k, del TUF, l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori

mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

“**Operazioni non Concluse**”: potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non concluse per qualsiasi motivo.

“**Organi di Vigilanza**”: la Banca d'Italia e la Consob.

“**Periodo di Grazia**”: la proroga del periodo di durata del Fondo così come definita all'articolo 3.

“**Provvedimento o Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**”: il provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d'Italia in data 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

“**Quote**”: le quote di partecipazione al Fondo Feeder sottoscritte dai Sottoscrittori e quelle del Fondo Multicomparto sottoscritte dal Fondo Feeder.

“**Rimborso Parziale**”: la restituzione in favore di un Sottoscrittore, a titolo definitivo, in denaro e/o in natura, di una porzione dell'ammontare sottoscritto e versato dallo stesso Sottoscrittore nel Fondo Feeder e nel Fondo Multicomparto da parte del Fondo Feeder calcolata proporzionalmente alle Quote rispettivamente sottoscritte.

“**Seed Capital**”: indica l'apporto di capitali da parte del Fondo Multicomparto in imprese che abbiano già prototipato le tecnologie e necessitano di fondi per avviare la produzione e le relative attività di commercializzazione;

“**Società di Manager**” indica le società di persone o di capitali inizialmente interamente partecipate, e poi anche solo in maggioranza, da *Manager*, dalla SGR e dai soggetti delegati alla gestione per la sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote B spettanti agli stessi, in relazione alle quali sussistano meccanismi di liquidazione di parte della quota di partecipazione del *Manager* nella - o se del caso di uscita dalla - Società di *Manager* - con riferimento all'ipotesi della perdita della qualifica di *Manager*, secondo criteri che tengano conto delle modalità e delle ragioni che hanno determinato la perdita della predetta qualifica e in un'ottica di disincentivazione degli stessi a lasciare la SGR durante la durata del Fondo.

“**Sottoscrittore**” o “**Partecipante**”: ciascun Destinatario che sottoscriva le Quote del Fondo Feeder e, con riferimento al Fondo Multicomparto, il Fondo Feeder.

“**Sottoscrittore Inadempiente**”: definizione contenuta all'articolo 10 del presente Regolamento.

“**TUF**”: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEI FONDI

2.1. Azimut Libera Impresa Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito indicata anche come “**Società di Gestione**” o la “**SGR**”) ha istituito i fondi comuni d'investimento mobiliari alternativi italiani di tipo chiuso non riservato denominati:

- FONDO FEEDER ITALIA 500
- FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500

di seguito congiuntamente i “Fondi” e, singolarmente, il “Fondo Feeder” e il “Fondo Multicomparto”).

2.2. I Fondi sono stati istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione con delibera del 4 maggio 2018 che ne ha contestualmente approvato il Regolamento, da ultimo modificato con delibera del 26 giugno 2019.

Il Fondo **FEEDER ITALIA 500** è istituito quale OICR Feeder ai sensi all'art. 1, lett. m-novies del TUF, ossia quale OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza in un OICR master.

Il Fondo **MULTICOMPARTO ITALIA 500** è l'OICR Master in cui il fondo FEEDER ITALIA 500 investe totalmente o in prevalenza i propri attivi.

Il Fondo MULTICOMPARTO ITALIA 500 è suddiviso in due comparti (di seguito i "Comparti"), rispettivamente:

1. Comparto START UP & PMI INNOVATIVE;
2. Comparto PMI TECNOLOGICHE.

Entrambi i Fondi sono fondi comuni di investimento mobiliari di diritto italiano, di tipo chiuso, rientranti nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) non riservati, istituiti, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto.

2.3. La gestione dei Fondi compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del presente Regolamento.

Entrambi i Fondi hanno forma chiusa. Il diritto di rimborso delle quote viene quindi riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze determinate secondo quanto previsto agli articoli 14 e 25 del presente Regolamento.

2.4 La partecipazione ai Fondi è consentita sia al pubblico indistinto, sia agli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto, segnatamente: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.

2.5. I Fondi prevedono l'emissione di differenti classi di quote, così come di seguito definite.

2.5.1. Il Fondo Feeder prevede l'emissione di due differenti classi di quote, rispettivamente, quote di classe A e B.

- Le quote di classe A del Fondo Feeder sono destinate alla sottoscrizione da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto, che sottoscrivono le quote direttamente per il tramite della SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi;
- Le quote di classe B del Fondo Feeder possono essere sottoscritte esclusivamente dalla Società di Gestione, dai soggetti delegati alla gestione, dai *Manager* e dalle Società di *Manager*.

Qualora l'impegno di investimento complessivo della Società di Gestione, dei soggetti delegati alla gestione, dei *Manager* e delle *Società di Manager* in Quote A e Quote B del Fondo Feeder sia pari almeno all'1% dell'ammontare complessivo delle sottoscrizioni effettuate a valere sul Fondo Feeder, tali soggetti potranno beneficiare della disciplina fiscale di cui all'art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ove ricorrano gli ulteriori requisiti previsti da tale norma e di cui ai chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16 ottobre 2017.

2.5.2 Il Fondo Multicomparto prevede l'emissione di una sola classe di quote C per ciascun Comparto, riservata alla sottoscrizione esclusiva da parte del Fondo Feeder.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata dei Fondi è fissata in 10 (dieci) anni. In particolare, la scadenza dei Fondi è fissata al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione, come definita dall'articolo 9 del presente Regolamento. Nel caso in cui il valore complessivo netto di ciascun Fondo risulti inferiore al 15% degli importi sottoscritti alla data dei relativi termini massimi di sottoscrizione, la SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, procedere alla liquidazione anticipata del Fondo interessato.

3.2. Nel rispetto della normativa vigente, entro il 6° (sesto) mese prima della scadenza dei Fondi, la SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, definire una proroga ulteriore del periodo di durata dei Fondi, per un periodo di tempo non superiore a 3 (tre) anni, ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, per il completamento, nel migliore interesse dei partecipanti ai Fondi, della liquidazione degli investimenti (il “**Periodo di Grazia**”).

La proroga della durata dei Fondi per il Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 6; detta proroga è altresì comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della proroga stessa.

ARTICOLO 4 – SOCIETÀ DI GESTIONE

4.1. “AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA”, con sede sociale in Milano, Via Fiori Oscuri 5, iscritta al n. 125 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio – Sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi - tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 35, comma 1, TUF è la società di gestione dei Fondi. L'indirizzo del sito internet della SGR è www.azimutliberaimpresa.it.

La Società di Gestione appartiene al Gruppo Azimut, facente capo alla Azimut Holding S.p.A. iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n° 03315240964.

4.2. Il Consiglio di Amministrazione della SGR può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione, anche parziale, dei Fondi e/o dei Comparti, secondo quanto stabilito dall'articolo 53 del Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Congiunto") e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 78 del Regolamento UE 231/2013.

In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI del Regolamento Congiunto e dagli artt. 75-82 del Regolamento UE 231/2013, le suddette deleghe:

- sono adeguatamente giustificate da ragioni obiettive e documentabili;
- non implicano alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR;
- hanno la forma di accordo scritto con una durata determinata, possono essere revocate con effetto immediato dalla Società di Gestione e hanno carattere non esclusivo;
- prevedono un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

4.3. Con riferimento al Fondo Multicomparto, la SGR ha conferito delega di gestione dei suoi due Comparti “START UP & PMI INNOVATIVE” e “PMI TECNOLOGICHE” a P101 SGR S.p.A. Gestore EuVECA società di gestione del risparmio autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 148 della sezione dedicata ai gestori di fondi di investimento alternativi dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico, e al n. 2 della sotto-sezione speciale relativa ai gestori italiani EuVECA tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 quinquies

del Testo Unico, con sede legale in via Visconti di Modrone, 12 - 20122 Milano (il “**Gestore Delegato**”).

ARTICOLO 5 – DEPOSITARIO

5.1. Il depositario dei Fondi (il “Depositario”) è BNP Paribas Securities Services con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 e succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 13449250151, iscritta al n. 5483 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Al Depositario sono affidati in custodia i beni dei Fondi (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”).

Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento.

Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio dei Fondi.

5.2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono espletate presso la succursale di Milano del Depositario. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono espletate presso la medesima succursale di Milano del Depositario.

5.3. Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all’emissione ed al rimborso delle quote presso la succursale di Milano dello stesso.

Esso inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

5.4. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.

Il Depositario può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi.

L’efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:

- un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di depositario dei Fondi, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.

ARTICOLO 6 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

6.1. Il valore della singola quota di partecipazione ai Fondi, suddiviso per classi, è calcolata, distintamente per il Fondo Feeder nonché per ogni Comparto del Fondo Multicomparto, una volta ogni semestre (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre).

Il valore di ciascuna classe di Quote:

- del Fondo Feeder: è pari al valore complessivo netto del Fondo Feeder e - computato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia in sede di relazione semestrale e annuale - suddiviso per il numero delle quote emesse per il Fondo Feeder;

- di ciascun Comparto del Fondo Multicomparto: è pari al valore complessivo netto di ciascun Comparto e - computato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in sede di relazione semestrale e annuale - suddiviso per il numero delle relative quote emesse.

Il valore unitario di ciascuna Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR anche avvalendosi di *outsourcer* esterni.

6.2. Il valore unitario di ciascuna classe di Quote calcolato come indicato al punto precedente è reso noto ai partecipanti due volte l'anno, entro 90 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun semestre, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.azimutliberaimpresa.it.

6.3. E' facoltà della SGR sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d'Italia nonché – con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori.

Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.

ARTICOLO 7 - DESTINATARI

7.1 La partecipazione al Fondo è consentita sia al pubblico indistinto (ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto), nonché alla SGR, ai soggetti delegati alla gestione, ai *Manager* e alle Società di *Manager*.

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento

PARTE B: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ARTICOLO 8 – SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

Nei paragrafi che seguono viene fornita una descrizione dell'oggetto, della politica e delle caratteristiche di investimento di ciascun Fondo.

8.1 FONDO FEEDER ITALIA 500

Scopo e oggetto del Fondo

8.1.1 Scopo del Fondo è l'incremento, nel lungo periodo, del valore del capitale investito attraverso l'investimento prevalente in quote dell'OICR master FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500.

8.1.2 Per perseguire tale scopo, il Fondo Feeder si propone di investire almeno l'85% delle proprie attività in quote dell'OICR master FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500 la cui politica di investimento è descritta nell'art. 8.2. del presente Regolamento. La parte residuale del portafoglio (rispetto all'investimento nel Fondo Multicomparto) è investita in disponibilità liquide (di seguito "Investimento Liquidità").

8.1.3 L'allocazione delle attività del Fondo Feeder tra i differenti Comparti di cui si compone il Fondo Multicomparto è definita in coerenza con le opportunità di investimento di tempo in tempo individuate, anche alla luce dei periodi di raccolta delle sottoscrizioni previsti.

La Società di Gestione prevede di raggiungere l'allocazione di cui all'art. 8.1.2 nel termine massimo di 6 mesi dalla Data di Inizio Operatività del Fondo Feeder. Nelle more della costruzione di tale allocazione è consentito l'investimento in liquidità o strumenti del mercato monetario/ depositi a breve termine in coerenza con i limiti di investimento previsti per i fondi chiusi mobiliari non riservati previsti dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Si precisa che durante il periodo di liquidazione del Fondo Feeder, ivi incluso l'eventuale Periodo di Grazia nella fase di completamento dello smobilizzo degli investimenti del Fondo Feeder potrebbe non risultare possibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo Feeder previsti al precedente punto 8.1.2 in virtù del presente Regolamento e della normativa vigente.

8.1.4. Nella gestione del Fondo Feeder è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

8.1.5 Nella gestione del Fondo Feeder non si farà ricorso alla leva finanziaria.

8.1.6. Il Fondo FEEDER ITALIA 500 sarà esposto ai rischi rilevanti del FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500.

8.2. FONDO MULTICOMPARTO ITALIA 500

8.2.1 Parte comune relativa a tutti i Comparti

Scopo e oggetto del Fondo

8.2.1.1 Scopo del Fondo è l'incremento del valore del suo patrimonio nel lungo periodo, attraverso operazioni principalmente di media e lunga durata aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di:

- (i) azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e in genere titoli rappresentativi del capitale di rischio di società;
- (ii) obbligazioni, altri titoli di debito e finanziamenti convertibili ovvero, con riferimento alle sole obbligazioni e altri titoli di debito sottoscritti e ai soli finanziamenti erogati in qualità di socio, anche non convertibili;
- (iii) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli strumenti e prodotti indicati nei precedenti punti (i) e (ii);
- (iv) contratti di opzione aventi per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione degli strumenti e prodotti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii).

Il Fondo può inoltre concedere prestiti senza vincoli di forma tecnica, ove gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del Fondo delle società in portafoglio (es. concessione di finanziamenti soci, partecipazione ad altre operazioni di finanziamento assimilabili ad investimenti in capitale di rischio o ad operazioni di "bridge financing" e di leveraged buy out, ecc.).

8.2.1.2. L'acquisto e la sottoscrizione degli strumenti finanziari sopra previsti è finalizzata al conseguimento di guadagni attraverso il successivo realizzo delle partecipazioni possedute entro l'orizzonte temporale proprio degli investimenti di venture capital e comunque entro il termine previsto di messa in liquidazione del Fondo.

8.2.1.3. Per perseguire tale scopo il Fondo effettua operazioni di investimento (le "Operazioni di Investimento") in piccole e medie imprese ("Imprese Target") acquisendo principalmente quote del capitale con diritto di voto delle stesse. Quanto meno al momento dell'investimento, le Imprese Target rispettano le seguenti condizioni:

- non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multi-laterale di negoziazione (MTF) (essendo dunque ammessi investimenti in Imprese Target di prossima quotazione in fase c.d. "pre-IPO");
- impiegano meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di Euro;

8.2.1.4. Le Operazioni di Investimento sono effettuate principalmente in imprese italiane, intendendosi per tali (i) le imprese costituite o aventi sede legale o la sede di direzione sul territorio italiano, (ii) le imprese residenti in Stati membri dell'UE/SEE con stabili organizzazioni nel territorio italiano. Con riferimento alla parte non qualificata ai fini delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi paragrafi 8.2.2.1.1 e 8.2.2.2.1 il Fondo potrà altresì investire in holding costituite o aventi sede legale all'estero che detengono prevalentemente partecipazioni in imprese aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti (i) o (ii).

Se un'impresa si considera italiana al momento dell'investimento iniziale, essa continua a essere considerata tale anche in occasione di ogni eventuale operazione di investimento ulteriore. A condizione che le stesse siano stabilite in uno stato membro dell'unione europea o in uno stato terzo che a) non sia inserito dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi e b) abbia firmato un accordo con l'Italia ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicurati un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, possono essere realizzate – sempre con riferimento alla parte non qualificata ai fini

delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi paragrafi 8.2.2.1.1 e 8.2.2.2.1 - operazioni di investimento in imprese non italiane.

8.2.1.5. La Società di Gestione, nella gestione del patrimonio del Fondo, si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte, con riferimento ai fondi chiusi mobiliari non riservati, dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

In particolare, gli attivi di ciascun comparto del Fondo saranno altresì investiti nella misura massima inferiore al 15% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte. Non possono essere realizzati investimenti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Si precisa che durante il periodo di liquidazione del Fondo Multicomparto, ivi incluso l'eventuale Periodo di Grazia nella fase di completamento dello smobilizzo degli investimenti del Fondo Multicomparto potrebbe non risultare possibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo Multicomparto in virtù del presente Regolamento e della normativa vigente.

8.2.1.6. Il Fondo si riserva il diritto di co-investimento con altri fondi e iniziative in cui risulti essere coinvolta la Società di Gestione o il Gestore Delegato. In particolare il Fondo Multicomparto potrà co-investire, secondo condizioni omogenee, con fondi di investimento alternativi chiusi mobiliari gestiti dal Gestore Delegato (i “**Co-Investitori**”), quali il fondo chiuso mobiliare riservato istituito e gestito dallo stesso Gestore Delegato denominato “Programma 102” e la società di investimento a capitale fisso (SICAF) gestita dal Gestore Delegato e denominata “Programma 101 SICAF S.p.A.”, così come ogni altro OICR che è o sarà in futuro gestito dal medesimo Gestore Delegato.

Le operazioni di co-investimento, realizzate con i Co-Investitori saranno realizzate sulla base di specifici accordi di co-investimento che rifletteranno i seguenti principi:

- (i) condizioni e termini economici dell'investimento da parte del Fondo Multicomparto equivalenti a quelli riconosciuti ai Co-Investitori;
- (ii) proporzionale ripartizione dei costi di investimento tra il Fondo Multicomparto e il Co-Investitore;
- (iii) garantire che le operazioni di co-investimento avvengano in una proporzione che sia predefinita fra il Fondo Multicomparto e il Co-Investitore.

8.2.1.7. In via residuale, la Società di Gestione può:

- (i) investire gli attivi del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (anche emessi da piccole e medie imprese residenti in Italia), quali minibond e cambiali finanziarie, nonché in ulteriori strumenti finanziari e beni (ivi inclusi beni immobili e società immobiliari) comunque nel rispetto dei limiti di investimento previsti per i fondi chiusi non riservati dal DM 30/2015 o dalle norme di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia nell'ambito del Provvedimento;
- (ii) anche al fine di ottimizzare l'impiego delle transitorie disponibilità liquide del Fondo, effettuare operazioni di rapida e sicura liquidabilità, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di pronti contro termine, l'investimento in strumenti finanziari quotati in possesso di rating di *investment grade*, OICR armonizzati, quotati e non, finalizzati alla mera copertura dei rischi finanziari connessi con gli investimenti del Fondo.

La Società di Gestione potrà altresì detenere parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, nell'interesse dei Partecipanti ed in relazione all'andamento congiunturale dei mercati.

8.2.1.8 In sede di strutturazione e negoziazione delle Operazioni di Investimento, così come in caso di eventuali negoziazioni e revisioni degli accordi in costanza del relativo investimento, la SGR e/o il Gestore Delegato assicureranno che la relativa documentazione non contenga, quali eventi che possono avere un impatto sugli strumenti detenuti dal Fondo nelle Imprese Target o sui diritti anche di governance ed exit (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obblighi o facoltà di rimborso anticipato di uno strumento, variazioni dei relativi termini economici, indennizzi, penali o altri pagamenti simili, esenzioni da covenant, decadenze da particolari diritti), vicende relative al Fondo e/o alla SGR medesima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione della stessa, eventuali modifiche della compagine sociale della SGR ovvero della composizione dei relativi organi gestori). Di regola, tenendo conto dell'evolversi delle negoziazioni e delle circostanze particolari della Impresa Target, le Operazioni di Investimento sono comunque strutturate in forma idonea a riservare al Fondo strumenti di gestione delle stesse attraverso l'assunzione di partecipazioni con la previsione di meccanismi di governance ritenuti opportuni dalla SGR e/o dal Gestore Delegato nell'esercizio del suo ruolo, diritti contrattuali di informazione, monitoraggio e verifica considerati idonei al fine di consentire un controllo adeguato e gestione dei principali rischi finanziari e operativi e adeguate modalità di exit, consuete in operazioni di venture capital da eseguirsi secondo la prassi di mercato. La SGR e/o il Gestore Delegato monitorano con regolarità la gestione delle società in portafoglio avvalendosi degli strumenti di controllo sopra indicati con la finalità di incrementare il valore delle stesse Imprese Target nel lungo periodo ed in vista del disinvestimento da parte del Fondo.

8.2.1.9. Ferme le caratteristiche comuni ai Comparti di cui al presente art. 8.2.1, l'allocazione tra i due Comparti è strettamente connessa alla configurazione soggettiva delle Imprese Target. In particolare, gli strumenti finanziari di cui all'art. 8.2.1., emessi/riconducibili a Imprese Target aventi i requisiti per essere classificate come "Start-up Innovative" o "PMI Innovative", possono essere inclusi tra gli attivi del solo Comparto START-UP E PMI INNOVATIVE.

8.2.1.10 L'allocazione delle risorse del Fondo Multicomparto tra i due Comparti, così come derivante dalle sottoscrizioni effettuate dal Fondo Feeder, verrà effettuata nel rispetto delle seguenti percentuali:

- tra il 50% e fino al 70% degli importi sottoscritti a valere sulle rispettive Quote C, nel Comparto "START-UP & PMI INNOVATIVE";
- tra il 30% e fino al 50% degli importi sottoscritti a valere sulle rispettive Quote C, nel Comparto "PMI TECNOLOGIE"

La Società di Gestione prevede di raggiungere l'allocazione sopra indicata nel termine massimo di 6 mesi dalla Data di Inizio Operatività del Fondo Multicomparto.

8.2.1.11 Nella gestione dei Comparti è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

8.2.1.12 Nella gestione dei Comparti non si farà ricorso alla leva finanziaria.

8.2.2 Parte specifica relativa a ciascun Comparto

Fermo restando quanto evidenziato nel paragrafo 8.2.1. che precede, nella gestione di ciascun Comparto di cui si compone il Fondo Multicomparto saranno altresì rispettate le seguenti condizioni.

8.2.2.1 COMPARTO “START-UP & PMI INNOVATIVE”

8.2.2.1.1 Gli strumenti finanziari di cui all’art. 8.2.1. che compongono gli attivi del Comparto saranno esclusivamente emessi/riconducibili a società italiane altamente innovative che possano qualificarsi quali: a) start-up Innovative ai sensi dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Start-up Innovative”); b) piccole e medie imprese innovative, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.L. 25 gennaio 2015, n.3 (“PMI Innovative”).

In tale prospettiva il Comparto rileverà quale OICR “qualificato” ai fini della percorribilità degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative (“Start-up Innovative”) di cui all’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“DL 179/2012”) e in PMI innovative (“PMI Innovative”) di cui all’art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (“DL 3/2015”).

8.2.2.1.2 Le Operazioni di Investimento di cui all’art. 8.2.1.1 disposte a valere sul Comparto si qualificheranno come: Operazioni Seed; - Operazioni Early Stage; - Operazioni Late Stage, così come definite nel presente Regolamento.

Le Società Target oggetto di investimento da parte del Comparto opereranno su tecnologie, prodotti e/o servizi riferibili ai settori delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sistemi di movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata, es. “robot collaborativi” o “cobot”;
- Sistemi di produzione additiva che aumentano l'efficienza dell'uso dei materiali;
- Augmented reality: sistemi di visione con realtà aumentata;
- Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come lo storage online delle informazioni, l'uso del cloud computing, e di servizi esterni di analisi dati, ecc.;
- Cyber-security: la sicurezza delle informazioni e dei sistemi che non devono essere alterati dall'esterno;
- Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni;
- Fornitori di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione (ICT);
- Tecnologie per semplificare il settore assicurativo (“Insuretech”);
- Tecnologie per supportare le aziende ad uniformarsi alle normative di riferimento (“RegTech”);
- Algoritmi per automatizzare la consulenza sugli investimenti.

Il Comparto non investirà:

- in operazioni di turnaround, ad eccezione delle imprese che abbiamo già intrapreso e/o realizzato un processo di turnaround e presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa;
- in incubatori e altri acceleratori d'impresa.

Le Imprese Target che compongono gli attivi del Comparto, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 8.2.1.3 non sono esse stesse un organismo di investimento collettivo.

Inoltre, il Comparto, non investirà, né garantirà o altrimenti presterà supporto finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a:

- a) società che svolgono attività economiche illecite (ovvero, qualsiasi tipo di produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili al Fondo, incluso, senza limitazioni, la clonazione umana a scopi riproduttivi);
- b) società la cui attività consiste in: produzione e commercio di tabacco; produzione e commercio di bevande alcoliche distillate (escludendo, vino e birra) e prodotti correlati;
- c) giochi d'azzardo e scommesse (inclusi casinò, casinò online, scommesse via Internet e simili);
- d) produzione e commercio di armi e munizioni di qualsiasi tipo;
- e) "compro oro" e il commercio di metalli preziosi;
- f) produzione e commercio di materiale pornografico;
- g) produzione e commercio di soluzioni elettroniche e /o programmi che siano specificatamente congeniati per permettere illegalmente (x) l'accesso a reti elettroniche; o (y) lo scarico di dati in formato elettronico;
- h) la ricerca, lo sviluppo e/o l'applicazione tecnica di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che hanno l'obiettivo specifico di supportare una qualsiasi delle attività indicate nelle lettere da (a) a (g) di cui sopra, o che permettono illegalmente l'accesso a reti elettroniche o lo scarico di dati in formato elettronico;
- i) società che manifestamente non garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani;
- j) banche, intermediari finanziari, società di investimento, compagnie assicurative, società di partecipazione finanziaria o mista, e altri soggetti autorizzati a svolgere attività finanziaria verso il pubblico e soggetti alla supervisione di autorità indipendenti di vigilanza nel settore finanziario o assicurativo, quando tali soggetti svolgano tale attività nelle forme e nelle modalità tradizionalmente adottate sul mercato, restando quindi inteso che il Fondo può investire in tali soggetti quando la relativa attività di impresa sia caratterizzata dall'utilizzo di tecniche, strumenti o modalità innovative. Fermo quanto sopra, il presente limite di investimento non si applica a società che forniscono, in via esclusiva, i seguenti servizi: servizi di investimento; servizi di pagamento; intermediazione assicurativa o creditizia; società immobiliari; società soggette a procedure concorsuali.

8.2.2.1.3 Nella gestione degli attivi del Comparto la Società di Gestione e/o il Gestore Delegato del Comparto adotterà uno stile di gestione di tipo attivo, attraverso l'investimento diretto o indiretto nelle Imprese Target che rispettano le caratteristiche di cui sopra.

8.2.2.2 COMPARTO "PMI TECNOLOGICHE"

8.2.2.2.1 Le Operazioni di Investimento di cui all'art. 8.2.1.1 disposte a valere sul Comparto "**PMI TECNOLOGICHE**" si qualificheranno come: Operazioni Seed; - Operazioni Early Stage; - Operazioni Late Stage, così come definite nel presente Regolamento.

Le Società Target oggetto di investimento da parte del Comparto opereranno su tecnologie, prodotti e/o servizi riferibili ai settori delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sistemi di movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata, es. i "robot collaborativi" o "cobot";
- Sistemi di produzione additiva che aumentano l'efficienza dell'uso dei materiali;
- Augmented reality: sistemi di visione con realtà aumentata;

- Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come lo storage online delle informazioni, l'uso del cloud computing, e di servizi esterni di analisi dati, ecc.;
- Cyber-security: la sicurezza delle informazioni e dei sistemi che non devono essere alterati dall'esterno;
- Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni;
- Fornitori di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione (ICT);
- Tecnologie per semplificare il settore assicurativo ("Insuretech");
- Tecnologie per supportare le aziende ad uniformarsi alle normative di riferimento ("RegTech");
- Algoritmi per automatizzare la consulenza sugli investimenti

8.2.2.2.2 Il Comparto non investirà:

- in operazioni di turnaround, ad eccezione delle imprese che abbiamo già intrapreso e/o realizzato un processo di turnaround e presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa;
- in incubatori e altri acceleratori d'impresa.

Le Imprese Target che compongono gli attivi del Comparto, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 8.2.1.3 non sono esse stesse un organismo di investimento collettivo.

Inoltre, il Comparto, non investirà, né garantirà o altrimenti presterà supporto finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a:

- a) società che svolgono attività economiche illecite (ovvero, qualsiasi tipo di produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili al Fondo, incluso, senza limitazioni, la clonazione umana a scopi riproduttivi);
- b) società la cui attività consiste in: produzione e commercio di tabacco; produzione e commercio di bevande alcoliche distillate (escludendo, a scanso di equivoci, vino e birra) e prodotti correlati;
- c) giochi d'azzardo e scommesse (inclusi casinò, casinò online, scommesse via Internet e simili);
- d) produzione e commercio di armi e munizioni di qualsiasi tipo;
- e) "compro oro" e il commercio di metalli preziosi;
- f) produzione e commercio di materiale pornografico;
- g) produzione e commercio di soluzioni elettroniche e /o programmi che siano specificatamente congeniati per permettere illegalmente (x) l'accesso a reti elettroniche; o (y) lo scarico di dati in formato elettronico;
- h) la ricerca, lo sviluppo e/o l'applicazione tecnica di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che hanno l'obiettivo specifico di supportare una qualsiasi delle attività indicate nelle lettere da (a) a (g) di cui sopra, o che permettere illegalmente l'accesso a reti elettroniche o lo scarico di dati in formato elettronico;
- i) società che manifestamente non garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani;
- j) banche, intermediari finanziari, società di investimento, compagnie assicurative, società di partecipazione finanziaria o mista, e altri soggetti autorizzati a svolgere attività finanziaria verso il pubblico e soggetti alla supervisione di autorità indipendenti di vigilanza nel settore finanziario o assicurativo, quando tali soggetti svolgano tale attività nelle forme e

nelle modalità tradizionalmente adottate sul mercato, restando quindi inteso che il Fondo può investire in tali soggetti quando la relativa attività di impresa sia caratterizzata dall'utilizzo di tecniche, strumenti o modalità innovative. Fermo quanto sopra, il presente limite di investimento non si applica a società che forniscono, in via esclusiva, i seguenti servizi: servizi di investimento; servizi di pagamento; intermediazione assicurativa o creditizia; società immobiliari; società soggette a procedure concorsuali.

8.2.2.2.3 Le Operazioni di Investimento potranno essere realizzate utilizzando veicoli societari partecipati dal Fondo, anche congiuntamente con altri co-investitori, costituiti allo scopo esclusivo di acquistare e/o sottoscrivere gli strumenti delle Imprese Target. Rimane inteso che tali veicoli societari possono assumere finanziamenti nei limiti in cui il Fondo non possa subire perdite potenziali superiori agli ammontari investiti in detti veicoli societari.

8.2.2.2.4 Nella gestione degli attivi del Comparto la Società di Gestione e/o il Gestore Delegato del Comparto adotterà uno stile di gestione di tipo attivo, attraverso l'investimento diretto o indiretto nelle Imprese Target che rispettano le caratteristiche di cui sopra.

8.3 Principali profili di rischio dell'investimento nei Fondi

In considerazione dello schema di funzionamento dei Fondi, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui i Fondi investono, l'investimento nei Fondi presenta, direttamente o indirettamente, i principali profili di rischio sotto elencati.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, quale appunto ciascun Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle Quote (che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità dei Fondi). Per apprezzare il rischio connesso all'investimento nei Fondi occorre inoltre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- **Rischio di valutazione**

I Fondi possono effettuare operazioni di investimento su titoli non quotati e/o su titoli "Over The Counter", per i quali il valore del titolo è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR.

- **Rischio di mercato**

Il raggiungimento dello scopo di ciascun Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.

- **Rischio di liquidità**

Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. E' pertanto possibile che la vendita degli strumenti finanziari in cui i Fondi sono investiti avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

- **Rischio di controparte**

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorrono i Fondi. Le controparti dei Fondi sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali ciascun Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o

investimento della liquidità; il fattore analizza anche le esposizioni nette rilevanti a variabili quali gli emittenti in portafoglio, le aree geografiche, i settori, le valute e le strategie di investimento.

- **Rischio di credito**

Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in cui investe ciascun Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti.

Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla SGR esprime un alto livello di rischiosità dell'investimento nel Fondo.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo di ciascun Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento di ciascun Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento di ciascun Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il relativo patrimonio del Fondo.

L'investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle caratteristiche dei Fondi, reputa che l'investimento nel Fondo sia adatto per investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un periodo di tempo coerente con la durata pluriennale dei Fondi, per i quali la partecipazione al/ai Fondo/i non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del/dei Fondo/i, le strategie d'investimento adottate ed i rischi ad esse connessi.

8.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei limiti consentiti e nel rispetto dei divieti di carattere generale posti tempo per tempo dalla normativa vigente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Sottoscrittori, ciascun Fondo può effettuare operazioni che configurino una situazione di conflitto di interessi, anche rispetto agli altri fondi eventualmente istituiti e/o gestiti dalla SGR, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci e/o con amministratori della SGR, dalla prestazione congiunta di più servizi o da rapporti d'affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza. In particolare, il Fondo può:

- negoziare beni con altri fondi gestiti dal SGR o da società del gruppo di appartenenza del SGR purchè tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile. In tale ambito e sempre nel rispetto delle condizioni di cui sopra, la SGR potrà altresì effettuare operazioni di compravendita di partecipazioni tra Comparti ove le stesse siano funzionali al rispetto della specifica politica di investimento (ad esempio nel caso di perdita/acquisto della qualifica soggettiva di Start Up & PMI Innovativa da parte di una Società Target);

- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società legate al SGR tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

Così come descritto al precedente articolo 8.2.1.6., il Fondo Multicomparto, si riserva il diritto di co-investimento con altri fondi e iniziative in cui risulti essere coinvolta la Società di Gestione o il Gestore Delegato. In particolare gli investimenti a valere sul Fondo Multicomparto potranno essere effettuati in regime di co-investimento con i Co-Investitori.

Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

ARTICOLO 9 - AMMONTARE DEI FONDI

9.1 Fondo Feeder ITALIA 500

Il Fondo FEEDER ITALIA 500 è offerto in sottoscrizione alla categoria di soggetti evidenziate nell'art. 2.4.

L'ammontare obiettivo del Fondo FEEDER ITALIA 500 è di Euro 30 milioni (**“Ammontare Obiettivo” di raccolta**). Rimane inteso che la SGR può raccogliere sottoscrizioni anche per ammontari superiori fino a un importo massimo di Euro 40 milioni (**“Hard Cap”**).

Il patrimonio del Fondo Feeder è raccolto, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni, in un'unica emissione di Quote (la **“Chiusura delle Sottoscrizioni”**) che potrà avvenire fino al termine massimo di sottoscrizione fissato in 12 mesi - eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi attraverso avviso pubblicato sul sito internet della SGR - decorrenti dalla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, così come previsto dall'art. 10, comma 3 del Decreto (il **“Termine Massimo di Sottoscrizione”**). Il periodo di raccolta delle sottoscrizioni sarà considerato concluso al raggiungimento del predetto Hard Cap.

Qualora entro il Termine Massimo di Sottoscrizione il Fondo Feeder risulti sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Obiettivo, la SGR si riserva la facoltà di ridimensionare il Fondo Feeder fino ad un ammontare minimo non inferiore ad Euro 15 milioni (**“Ammontare Minimo” di raccolta**) dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti al relativo Fondo.

Qualora, al Termine Massimo di Sottoscrizione il Fondo Feeder risulti sottoscritto per un ammontare superiore all'Ammontare Obiettivo, ma inferiore all'Hard Cap, la SGR si riserva la facoltà di ridimensionare il Fondo per un ammontare superiore all'Ammontare Obiettivo dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti al Fondo.

In relazione all'andamento delle adesioni la SGR potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione originario, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti.

Qualora decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo Feeder sia stato sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Minimo, la SGR non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i Partecipanti, che dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.

Infine, si precisa che, qualora il numero delle Quote richieste sia superiore a quello delle Quote offerte e la SGR decida di non procedere con il ridimensionamento del Fondo secondo la procedura sopra indicata:

- a) si procederà preliminarmente all'assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di investimento nel Fondo di cui al successivo articolo 11;
- b) le Quote residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote richieste da ogni Partecipante;
- c) le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte della SGR.

Ai fini di cui sopra sarà cura della SGR e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, oltre alla data, l'orario esatto della ricezione.

La SGR si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 30 (trenta) giorni dal Termine Massimo Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiara concluso il periodo di sottoscrizione delle quote.

Il Richiamo degli Impegni relativo alle Quote del Fondo Feeder sarà effettuato dalla Società di Gestione secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

9.2. Fondo MULTICOMPARTO ITALIA 500

Il Fondo MULTICOMPARTO ITALIA 500 è offerto in sottoscrizione alla Società di Gestione che disporrà le sottoscrizioni medesime a valere esclusivamente sul portafoglio del Fondo FEEDER ITALIA 500. Le Quote del Fondo MULTICOMPARTO ITALIA 500 potranno essere sottoscritte nell'ambito di uno o più periodi di sottoscrizione. Le Quote del Fondo MULTICOMPARTO ITALIA 500 saranno emesse al termine di ciascun periodo di sottoscrizione del Fondo come infra definiti.

Il patrimonio del Fondo Multicomparto riferito alla sottoscrizione iniziale, è almeno pari a 7 milioni (l'“**Importo Minimo del Fondo**”). In ogni caso il patrimonio del Fondo Multicomparto può essere incrementato fino ad un massimo di Euro 40 milioni per effetto di eventuali sottoscrizioni successive, di cui si darà conto ai sensi del presente articolo.

Il primo periodo di sottoscrizione del Fondo Multicomparto decorrerà:

- a partire dal Termine Massimo di Sottoscrizione delle quote del Fondo Feeder di cui all'art. 9.1. e fino al compimento del 24° mese successivo a tale data, oppure
- a partire da quando il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare pari o superiore all'“Importo Minimo del Fondo” e fino al compimento del 24° mese successivo a tale data (di seguito il “Primo Periodo di Sottoscrizione”).

La SGR provvederà ad emettere le Quote relative al Primo Periodo di Sottoscrizione (di seguito la “Prima Emissione”) in occasione del versamento relativo alle specifiche sottoscrizioni effettuate dai partecipanti al Fondo Multicomparto. Il numero delle quote emesse sarà pari all'importo totale dovuto dalle sottoscrizioni assunte e corrisposto da tutti coloro che hanno sottoscritto le Quote relative al Primo Periodo di Sottoscrizione del Fondo Multicomparto, diviso per il valore nominale della quota del Fondo Multicomparto, così come definito ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

Una volta terminato il Richiamo di tutti gli impegni relativi al Primo Periodo di Sottoscrizione, la SGR potrà decidere di procedere, per i primi 6 (sei) anni di durata del Fondo, all'apertura di nuovi periodi di sottoscrizione (ciascuno un “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”) e, conseguentemente, a nuove emissioni di Quote del Fondo Multicomparto.

In particolare, la Società di Gestione, potrà aprire, anche in ragione del potenziale interesse dei Partecipanti ad effettuare nuove ed ulteriori sottoscrizioni di Quote del Fondo, Nuovi Periodi di Sottoscrizione in ragione di nuove opportunità di investimento che si dovessero palesare, stabilendone la chiusura al raggiungimento di un numero intero di quote corrispondente all'ammontare di capitale necessario per far fronte all'investimento di volta in volta deliberato, ovvero Nuovi Periodi di Sottoscrizione la cui durata sarà di volta in volta stabilita dalla SGR. Con riferimento a ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà offrire le Quote di nuova emissione in opzione ai partecipanti del Fondo Multicomparto in essere alla data in proporzione al numero di Quote di cui ciascun partecipante è titolare. I partecipanti dovranno esercitare il diritto di opzione loro spettante entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa comunicazione di offerta.

Dopo aver comunicato ai partecipanti la chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione provvederà ad emettere nuove Quote per un valore totale corrispondente all'importo delle richieste di sottoscrizione pervenute nel Nuovo Periodo di Sottoscrizione diviso il Valore Unitario delle Quote come risultante dall'ultima Relazione di Gestione certificato alla data di chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, al netto di eventuali proventi distribuiti e/o rimborsi parziali pro-quota intervenuti tra la data di riferimento dell'ultima Relazione di Gestione certificato ed il Nuovo Periodo di sottoscrizione, come da verifica del Risk Manager (di seguito l'“Emissione Successiva”).

Dopo ciascuna Emissione Successiva, la Società di Gestione assegnerà le nuove Quote ai sottoscrittori in proporzione alle sottoscrizioni effettuate nel Nuovo Periodo di Sottoscrizione.

Il Richiamo degli Impegni relativo alle Quote oggetto di un “Emissione Successiva” sarà effettuato dalla Società di Gestione secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote stesse.

La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote.

Resta altresì inteso che, i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata dei Fondi.

La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR per ciascun Fondo. Nel modulo sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, il/i Fondo/i e/o il Comparto/i oggetto di sottoscrizione, l'importo lordo del versamento nonché l'impegno irrevocabile a versare detto importo nei termini stabiliti dall'articolo 11.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento raccolti tempestivamente e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede da investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione in conformità con quanto previsto all'articolo 11.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

Ciascun Sottoscrittore comunica alla SGR mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole della SGR, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o la SGR.

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di Inizio Operatività del Fondo Feeder, ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), il numero delle Quote oggetto di investimento, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.

Successivamente alla prima emissione delle Quote di ciascun Fondo, la SGR individuerà la data di avvio dell'operatività del relativo Fondo, che sarà collocata entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data della prima emissione delle Quote (la "Data di Inizio Operatività del Fondo").

Il Periodo di Investimento decorrerà dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e terminerà dopo 5 anni da tale data (il "Periodo di Investimento"). La SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Investimento nel caso in cui sulla base delle proprie competenze professionali ritenga che il Fondo Multicomparto ovvero uno dei due Comparti non abbia risorse sufficienti per effettuare ulteriori Operazioni di Investimento iniziali.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO DEGLI IMPEGNI E MEZZI DI PAGAMENTO

Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell'insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede ai sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro sottoscritto a fronte dell'acquisto delle Quote del Fondo.

Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo Feeder deve pervenire alla SGR **in un'unica soluzione**, per un importo pari al valore nominale delle Quote sottoscritte entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di Chiusura delle Sottoscrizioni ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione delle relative operazioni di riparto.

I versamenti relativi all'Ammontare Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nella domanda di

sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla Società di Gestione, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote dello specifico Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di Inizio Operatività del Fondo Feeder, i sottoscrittori che risultano aver adempiuto ai propri obblighi di versamento ricevono conferma, alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria, della relativa ammissione nel Fondo Feeder quali nuovi Partecipanti e della relativa emissione delle Quote.

I sottoscrittori che risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte (i “**Sottoscrittori Inadempienti**”) non vengono ammessi quali Partecipanti nel Fondo Feeder. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all’inadempimento degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12 - INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA

L'importo minimo di investimento al Fondo Feeder Italia 500 è pari ad Euro 5.000 (cinquemila) ed in multipli di Euro 100 (cento).

L'importo minimo di investimento a ciascuno dei Comparti del Fondo Multicomparto Italia 500 è pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

Il valore nominale delle Quote dei Fondi è il seguente:

- Euro 10 (dieci) con riferimento a ciascuna Quota del Fondo Feeder;
- Euro 1000 (mille) con riferimento a ciascuna Quota dei Comparti del Fondo MultiComparto Italia 500

ARTICOLO 13 - REGIME DELLE SPESE

13.1. - Oneri a carico dei Fondi

Le spese a carico di ciascun Fondo/Comparto sono rappresentate da:

a) una commissione di gestione (la “**Commissione di Gestione**”), calcolata con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione. La commissione di gestione su base annua a carico di ogni Fondo è fissata nella misura seguente:

Fondo Feeder Italia 500	4,00%
Fondo Multicomparto - Comparto Start Up & PMI Innovative	4,00%
Fondo Multicomparto - Comparto PMI TECNOLOGICHE	4,00%

Le commissioni di gestione di ciascun Fondo sono calcolate - in funzione del numero dei giorni - sulla base:

- dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto e richiamato dal Fondo durante il Periodo di Investimento;

- del valore complessivo delle attività del Fondo (risultante dall'ultimo valore Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) al termine del Periodo di Investimento.

La Commissione di Gestione è accantonata nel semestre di riferimento e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del valore di ciascuna quota del semestre di riferimento. A fini di chiarezza, si specifica che per il periodo intercorrente tra la Data di Inizio Operatività del Fondo e la fine del primo semestre in cui tale data è ricompresa, la Commissione di Gestione sarà calcolata sull'Ammontare Sottoscritto.

La commissione di gestione comprende il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, a totale carico della SGR, pari allo 0,02% su base annua (con un minimo mensile pari ad Euro 2.000 oltre IVA per Comparto).

Resta inteso che l'importo complessivo delle Commissioni di Gestione incassate dalla Società di Gestione, non potrà superare un importo pari al 30% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto nel Fondo Feeder (cd "Fee Cap").

Con riferimento alla parte degli attivi del Fondo Feeder investita nei Comparti del Fondo Multicomparto, non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote del Fondo Multicomparto. Coerentemente, ai fini del computo della Commissione di Gestione del Fondo Feeder, non rileverà la parte degli attivi del Fondo Feeder investita nei Comparti del Fondo Multicomparto.

b) gli oneri relativi alle operazioni di investimento e disinvestimento sostenute dal Fondo Multicomparto, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le business due diligence, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, le commissioni di intermediazione. Tali oneri saranno integralmente a carico del Fondo ove l'operazione di investimento o disinvestimento sia stata effettuata dal Fondo. Gli oneri relativi a Operazioni di Investimento/Disinvestimento non concluse restano a carico del SGR;

c) la commissione da riconoscere al Depositario per le funzioni da questo svolte. Tale commissione è calcolata sul valore complessivo netto di ciascun Fondo ultimo disponibile (derivante dalla sommatoria dei valori complessivi netti delle rispettive Classi di Quote), al netto delle plusvalenze non realizzate rispetto al costo storico per i beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari, ed è pari a 0,04% su base annua. Tale commissione è comprensiva dei diritti di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, pari allo 0,003%. Ai fini del computo della commissione di competenza del Depositario del Fondo Feeder, non rileverà la parte degli attivi del Fondo Feeder investita nei compartimenti del Fondo Multicomparto.

Il compenso minimo annuo da riconoscere al Depositario, non potrà essere in ogni caso inferiore ad Euro 10.000 per ciascun Comparto del Fondo Multicomparto (Comparto Start Up & PMI Innovative e Comparto PMI TECNOLOGICHE). I valori indicati delle commissioni sono da intendersi soggetti a IVA secondo la normativa vigente. Le commissioni sopra indicate si intendono vigenti a partire dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e vengono corrisposte al Depositario trimestralmente il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento;

d) le spese di predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi ivi compresi quello finale di liquidazione;

e) i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la gestione amministrativa dei partecipanti al Fondo, nonché le spese relative alla predisposizione dei prospetti periodici del Fondo (Relazioni Annuali e Semestrali) ed alle segnalazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza dei Fondi;

- f) le eventuali spese di pubblicazione e comunicazione del valore unitario delle Quote dei Fondi/Comparti e dei prospetti periodici dei Fondi;
- g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi,
- h) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- i) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
- j) il "contributo di vigilanza" versato annualmente alla Consob e/o ad altre autorità in relazione ai Fondi;
- k) i costi e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative contratte nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- l) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione dei Fondi.

13.2. Oneri a carico dei Partecipanti

La SGR non applica alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote dei Fondi. La SGR non applica alcun diritto fisso di partecipazione ai Fondi.

Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.

I costi amministrativi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

13.3. Oneri a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei Sottoscrittori, tra cui:

- le spese di funzionamento ed amministrazione della stessa;
- gli oneri relativi ad Operazioni non Concluse;
- le spese connesse alla commercializzazione e al collocamento delle Quote dei Fondi, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio.

ARTICOLO 14 - PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI

14.1 Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo Feeder ovvero di ciascun Comparto, a seconda dei casi, (gli "Introiti") tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo Feeder ovvero a ciascun Comparto quali versamenti da parte dei relativi Partecipanti o comunque collegati alle Operazioni di Investimento o alle operazioni di disinvestimento o ad ogni altro investimento di attivi del Fondo Feeder e/o dei Comparti, ivi inclusi:

- (a) con riferimento al Fondo Feeder:
 - (i) le distribuzioni ricevute a valere sulle Quote C in portafoglio; e

- (ii) i flussi di cassa positivi a qualunque titolo prodotti dall'investimento della liquidità del Fondo Feeder secondo i limiti stabiliti dal Regolamento;
- (b) con riferimento a ciascun Comparto:
 - (i) i dividendi e le altre distribuzioni ricevute;
 - (ii) le plusvalenze realizzate attraverso operazioni di disinvestimento;
 - (iii) ogni rimborso dei capitali investiti derivante da operazioni di disinvestimento;
 - (iv) l'eventuale eccedenza di disponibilità liquide rispetto alla programmazione delle Operazioni di Investimento;
 - (v) ogni altra componente di reddito generata da Operazioni di Investimento ovvero dagli attivi del Fondo;

14.2. La Società di Gestione può, sulla base del ragionevole apprezzamento della stessa e tenendo conto dell'interesse dei Partecipanti, utilizzare gli Introiti per effettuare, ove in vigore del Periodo di Investimento, nuove Operazioni di Investimento, o se tale reinvestimenti avvengono dopo la scadenza del Periodo di Investimento per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- (i) Investimenti di Follow-on nelle Società in Portafoglio;
- (ii) il completamento di Operazioni di Investimento in corso, l'adempimento di richiami di capitale o di ogni altra obbligazione di pagamento del Fondo;
- (iii) per effettuare operazioni di compravendita di partecipazioni tra Comparti ove le stesse siano funzionali al rispetto della specifica politica di investimento nel caso di perdita/acquisto della qualifica soggettiva di Start Up & PMI Innovativa da parte di una Società Target.

Gli Introiti, per la parte non destinata agli impieghi di cui sopra al netto degli accantonamenti che la SGR ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi e costi del rispettivo Fondo/Comparto costituiscono "**Importi Allocabili**".

Gli Importi Allocabili possono essere riconosciuti ai Partecipanti al Fondo Feeder ovvero allo stesso Fondo Feeder su base semestrale una volta decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera l'eventuale distribuzione degli Importi Allocabili contestualmente all'approvazione della Relazione di Gestione Annuale e/o Semestrale. Tale distribuzione è di norma effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi. Il Depositario provvede a corrispondere gli Importi Allocabili ai soggetti che risultino titolari del relativo diritto secondo le istruzioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione. In sede di deposito e pubblicazione della Relazione Annuale e/o Semestrale, la SGR avvisa i Partecipanti della eventuale distribuzione e della messa in pagamento degli Importi Allocabili, rispettando quanto prescritto dal presente Regolamento.

14.4. Gli Importi Allocabili nel patrimonio di ciascun Comparto del Fondo Multicomparto sono distribuiti secondo l'ordine e i criteri che seguono:

- a) in primo luogo a favore del Fondo Feeder sino a che lo stesso non abbia ricevuto, tenendo conto dei rimborsi parziali già effettuati, un ammontare pari alla somma della totalità dei versamenti effettuati a fronte della sottoscrizione delle Quote C del rispettivo Comparto del Fondo Multicomparto;
- (b) in secondo luogo, ogni importo che eccede a favore del Fondo Feeder.

Gli Importi Allocabili nel patrimonio del Fondo Feeder sono distribuiti secondo l'ordine e i criteri che seguono:

- a) tali importi verranno riconosciuti interamente ai sottoscrittori di Quote A e B del Fondo Feeder, in proporzione al numero di Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto dei rimborsi parziali eventualmente già effettuati, un ammontare pari alla somma della totalità dei versamenti da essi effettuati a fronte della sottoscrizione delle rispettive quote del Fondo Feeder;

- b) esaurito il pagamento di cui alla precedente lettera a), l'eventuale parte residua degli importi da distribuire verrà attribuita interamente ai sottoscrittori di Quote A del Fondo Feeder, in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un importo pari al 25% (venticinque percento) degli importi sottoscritti dai sottoscrittori di Quote A del Fondo Feeder;
- c) esaurito il pagamento di cui alle precedenti lettere a) e b), l'eventuale parte residua degli importi da distribuire verrà attribuita ai sottoscrittori di Quote B, fino a che gli stessi non raggiungano un importo pari al 20% (venti percento) degli importi distribuiti ai sensi della lettera b) che precede e della presente lettera c);
- d) esaurito il pagamento di cui alle precedenti lettere a), b) e c), l'eventuale parte residua di tali importi spetterà pari passu:
- i) quanto all'80% (ottanta percento) ai sottoscrittori di Quote A del Fondo Feeder e, in proporzione al numero di Quote da essi rispettivamente possedute; e
 - ii) quanto al 20% (venti percento) ai sottoscrittori di Quote B del Fondo Feeder, in proporzione al numero di quote da essi rispettivamente possedute.

Gli importi di pertinenza delle Quote B del Fondo Feeder attribuiti ai sensi delle precedenti lettere c) e d(ii)), saranno accantonati su un conto vincolato a nome del Fondo e saranno liquidati ai rispettivi sottoscrittori, proporzionalmente al numero di quote detenute, solo e sino a concorrenza dell'importo effettivamente di pertinenza sulla base dei dati effettivi disponibili al completamento della liquidazione del rispettivo Fondo.

14.5. Gli importi distribuiti dal Fondo Feeder non riscossi dagli aventi diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro distribuzione, sono versati a cura del Depositario in un deposito intestato al Fondo Feeder, con apposita indicazione che evidenzia la natura di distribuzioni e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. In nessun caso, queste somme potranno considerarsi produttive di interessi per gli aventi diritto. I diritti di riscossione delle somme di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di pagamento dei proventi, in favore: (i) del Fondo Feeder, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo stesso, ovvero (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

ARTICOLO 15 - RIMBORSI PARZIALI

15.1 La SGR può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei Partecipanti, Rimborsi Parziali pro-quota. In tal caso la SGR deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra l'altro le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni quota e la data di messa in pagamento del rimborso.

ARTICOLO 16 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FONDI

16.1. Il valore complessivo netto del Fondo Feeder e di ciascun Comparto è la risultante delle attività che compongono il relativo patrimonio al netto delle eventuali passività.

16.2. Le attività e le passività del Fondo Feeder e del Fondo Multicomparto saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore.

16.3. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento

PARTE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE AI FONDI

17.1. Il Fondo Feeder è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto e le singole classi di quote di ciascun Fondo sono destinate ai soggetti evidenziati all'articolo 2 del Regolamento.

17.2. La partecipazione ai Fondi comporta l'accettazione del presente Regolamento.

17.3. La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe A da attribuire ad ogni partecipante del Fondo Feeder dividendo l'importo della sottoscrizione per il valore nominale di tale classe di Quote.

17.4. I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti ai rispettivi Fondi il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.

17.5. A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite nei termini di legge.

17.6. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

ARTICOLO 18 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

18.1. Le Quote di partecipazione sono con uguali diritti e tutte di uguale valore nominale. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi solo per un numero di quote arrotondato al massimo fino al sesto decimale e sono esclusivamente nominativi. I certificati possono essere raggruppati e possono rappresentare cumulativamente più Quote, come di seguito indicato.

18.2. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.

Ogni certificato emesso porta sia la firma di un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR, - che può anche essere riprodotta meccanicamente, purchè l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la SGR - sia la firma, per avvaloramento, del Depositario.

Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nell'articolo 5, entro i 10 giorni lavorativi successivi al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto. Alternativamente i Sottoscrittori possono richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.

Al momento dell'emissione e sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dai Sottoscrittori, le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore restano immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori (il "**Certificato Cumulativo**"); il Certificato Cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore.

18.3. E' facoltà del Sottoscrittore chiedere - una volta completati i versamenti dell'Ammontare Sottoscritto dai Sottoscrittori - l'emissione di un certificato singolo nominativo (il "**Certificato Nominativo**") - in alternativa al mantenimento delle Quote nel Certificato Cumulativo, - rappresentativo di tutta o parte della sua partecipazione previo versamento da parte del sottoscrittore medesimo di un importo, a titolo di rimborso spese, pari a Euro 100,- (cento) per ogni certificato emesso. La richiesta di emissione dovrà essere inviata alla SGR, con copia al Depositario, presso la sede indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, mediante lettera raccomandata A.R, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

E' facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per i Fondi - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.

ARTICOLO 19 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

19.1. Il valore unitario delle Quote dei Fondi e dei Comparti viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo/Comparto per il numero delle relative Quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.

19.2. Il valore unitario delle Quote del Fondo è comunicato dalla SGR ai partecipanti, semestralmente mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.azimutliberaimpresa.it.

19.3. Nel caso di errore nel calcolo del valore delle Quote dei Fondi o dei Comparti, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25 per cento del valore corretto ("**soglia di irrilevanza dell'errore**"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà alcuna informativa ai Partecipanti.

ARTICOLO 20 - SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

20.1. La contabilità dei Fondi è tenuta dalla SGR nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La SGR, con riferimento ai Fondi gestiti, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare la SGR redige:

- (i) il libro giornale dei Fondi, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;
- (ii) la Relazione Annuale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- (iii) la Relazione Semestrale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 2 (due) mesi dalla fine del semestre di riferimento e;

(iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei Fondi/Comparti, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

20.2. La Relazione annuale e la Relazione Semestrale sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della SGR:

- conformemente a quanto previsto ai precedenti alinea (ii) e (iii) per quel che concerne la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale;
- entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto precedente punto (iv).

20.3. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della Relazione Annuale e della Relazione Semestrale. A tal fine i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR.

20.4. La contabilità della SGR e dei Fondi è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.

20.5. La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla Relazione Annuale.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

21.1. Fatta esclusione per quanto previsto dal successivo paragrafo 22, eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

21.2 Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, nonché per l'adeguamento del dimensionamento del Fondo ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, è conferita delega permanente al Presidente, all'Amministratore Delegato e a consiglieri all'uopo delegati della SGR disgiuntamente fra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica.

21.3. Tutte le modifiche del Regolamento sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante a cura della SGR con comunicazione scritta recante indicazione della relativa data di efficacia e tramite il sito internet della SGR www.azimutliberaimpresa.it. Le modifiche del Regolamento sono altresì comunicate alla Banca d'Italia nel termine e nei modi stabiliti dalla legge.

21.4. La SGR provvede a fornire gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 22 - SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

22.1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della SGR può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o scioglimento della SGR e
- in seguito alla decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni, ovvero alla perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile.

22.2 L'incarico di gestione conferito alla SGR potrà, inoltre, essere revocato con delibera dell'Assemblea dei Sottoscrittori.

22.3. Nei casi di cui ai precedenti numeri (i) e (ii) ovvero qualora l'Assemblea dei Sottoscrittori deliberi a favore della sostituzione della SGR ai sensi di quanto precede, la stessa Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione ovvero dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti numeri (i) e (ii) (a seconda del caso) e comunicare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione alla SGR sostituita.

22.4. In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.

22.5. Dalla nomina della nuova società di gestione:

- la Società di Gestione sostituita cesserà di essere la società di gestione dei Fondi;
- la Società di Gestione sostituita non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8 del presente Articolo;
- per tutti gli altri fini del Regolamento, la nuova società di gestione nominata sarà considerata la "Società di Gestione" e continuerà l'attività di investimento e le altre attività dei Fondi senza soluzione di continuità.

22.6. La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo qualora:

- l'Assemblea dei Partecipanti non individui una nuova società di gestione;
- la Banca d'Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
- sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione.

22.7. In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.

22.8. A seguito dell'efficacia della delibera di sostituzione, la SGR avrà il diritto di prelevare, dalle disponibilità del Fondo, a titolo di indennità, una somma pari a due rate trimestrali della Commissione di Gestione di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, calcolata sull'Ammontare Complessivo Sottoscritto.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

23.1. I Sottoscrittori delle Quote di classe A del Fondo Feeder si riuniscono in un'assemblea (l'"Assemblea dei Sottoscrittori" o l'"Assemblea") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.

23.2 Compiti dell'Assemblea

23.2.1. All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione nei casi previsti al precedente articolo 22 del presente Regolamento.

23.3 Convocazione e intervento in Assemblea

23.3.1. L'Assemblea è convocata in Italia dal Consiglio di Amministrazione della SGR, anche al di fuori della sede legale della stessa. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle relative materie da trattare nonché i riferimenti tecnici per la partecipazione a mezzo audio e/o video. (l'“**Avviso di Convocazione**”). L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti i Sottoscrittori mediante comunicazione scritta - almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dalla SGR.

23.3.2. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta senza indugio dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove ne facciano richiesta tanti Sottoscrittori aventi diritto che rappresentino almeno il 5% del valore delle Quote A in circolazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare (la “**Richiesta di Convocazione**”).

23.4. Svolgimento dell'Assemblea - Presidente

23.4.1. Le riunioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori possono essere svolte anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i mezzi utilizzati consentano la partecipazione al dibattito con parità informativa di tutti gli intervenuti. In tal caso le riunioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori si considerano tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il Presidente e, ove nominato il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

23.4.2. L'Assemblea dei Sottoscrittori è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea dei Sottoscrittori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente può farsi assistere da un segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

23.4.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione e il diritto di intervento dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

23.5. Costituzione e validità delle deliberazioni

23.5.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 50% più una di tutte le Quote di classe A del Fondo Feeder in circolazione. Possono intervenire e votare nell'Assemblea i Sottoscrittori che risultino titolari di Quote A del Fondo Feeder alla data di convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori, come risulta dal registro dei partecipanti del Fondo Feeder o i soggetti dagli stessi indicati per iscritto alla SGR. Ogni Quota attribuisce un voto.

23.5.2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più una delle Quote degli intervenuti in Assemblea. Il Quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% del valore di tutte le Quote di classe A del Fondo Feeder in circolazione. Dal computo dei suddetti quorum sono esclusi i Sottoscrittori Inadempienti.

23.5.3. L'intervento in Assemblea è ammesso anche per delega ovvero a mezzo audio e/o video conferenza purché in tal caso sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Sottoscrittori. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

23.5.4. L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote aventi diritto che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla Società di Gestione, dalle società che la controllano nonché da altre società del Gruppo della Società di Gestione, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i quorum dell'Assemblea, come indicati agli articoli 23.5.1. e 23.5.2. del Regolamento.

23.5.5. Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea, la SGR si riserva la facoltà di consentire ai partecipanti di esprimere il proprio voto per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione riporterà per esteso la proposta di deliberazione. Ove la proposta di delibera sottoposta a votazione dell'Assemblea non risulti conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, non si terrà conto del voto espresso per corrispondenza e la proposta di delibera dovrà essere sottoposta a votazione nel corso della successiva riunione dell'Assemblea.

23.5.6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse alle autorità di Vigilanza, per la prescritta approvazione, ove previsto dalla normativa pro tempore vigente.

ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTI DI QUOTE

24.1. I Partecipanti possono trasferire a terzi in tutto o in parte, le quote del Fondo Feeder da essi possedute.

24.2. I Partecipanti che intendano cedere, in tutto o in parte, le quote del Fondo Feeder sottoscritte, dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto, alla Società di Gestione, specificando tutti i dati del terzo proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello status di Partecipante non determini per la Società di Gestione un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di antiriciclaggio poste a carico della medesima Società di Gestione. Qualora la documentazione ricevuta dalla Società di Gestione non sia sufficiente al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la Società di Gestione dovrà darne comunicazione scritta al sottoscrittore, specificando l'ulteriore documentazione necessaria. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, la Società di Gestione dovrà comunicare al sottoscrittore il proprio eventuale dissenso relativamente alla cessione.

Nel caso in cui il terzo proponente acquirente non sia ancora individuato dal Partecipante potenziale venditore, la Società di Gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni e in conformità con le proprie autorizzazioni, potrà agevolare l'individuazione del terzo proponente acquirente sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Partecipante alla stessa pervenute.

24.3. In caso di cessione delle quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l'acquirente del Fondo Feeder subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle quote stesse previsti dal TUF, dall'Autorità di Vigilanza e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

25.1. La liquidazione dei Fondi ha luogo alla scadenza del termine di durata indicato all'articolo 3 del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data nei seguenti casi:

- scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui al precedente articolo 22 del presente Regolamento;
- rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione dei Fondi.

25.2. La liquidazione dei Fondi viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

25.3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione dei Fondi si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
- l'avviso di liquidazione dei Fondi è comunicato ai Sottoscrittori a cura della SGR;
- la SGR provvede a liquidare l'attivo dei Fondi nell'interesse dei Sottoscrittori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia.;
- terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto/relazione annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo dei Fondi indicati all'articolo 14 del presente Regolamento;
- la Società di Revisione della SGR e dei Fondi provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di distribuzione, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione nonché inviati ai Sottoscrittori.

25.4. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore indicato nel relativo modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla Società di Gestione mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

25.5. La SGR provvede a rimborsare le Quote agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 14, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo.

25.6. Le somme non riscosse dai Sottoscrittori entro 3 mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale dei Fondi con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto.

25.7. La procedura di liquidazione dei Fondi si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

25.8. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto.

ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1. Il presente Regolamento di gestione è disciplinato dalla legge italiana.

26.2. Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, saranno devolute al Tribunale di Milano, che avrà giurisdizione esclusiva.

26.3. Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.